

740
24/06/2025



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "RawJah House Associazione di promozione sociale"

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1) COSTITUZIONE

È costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (d'ora in avanti Codice del Terzo Settore) e successive modifiche, l'Associazione non riconosciuta denominata: "RawJah House Associazione di Promozione Sociale", in sigla denominata. "RawJah House APS".

L'Associazione si configura quale Associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo APS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

ART. 2) SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale a Povoletto (UD) Via dei Platani, 16 ed ha durata a tempo indeterminato e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale, nell'ambito dello stesso comune, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ed a terzi.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità.

ART. 4) FINALITÀ

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale

avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione opera per lo sviluppo dell'individuo in ogni sua accezione in un contesto di società solidale attraverso l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale e di tutela ambientale e territoriale tra cui l'attuazione di iniziative socio-educative, di integrazione sociale, laboratoriali divulgative-formative e culturali.

Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Per perseguire gli scopi sociali l'Associazione potrà:

In particolare, l'Associazione ha lo scopo di:

- gestire e garantire servizi socio-educativi e di animazione, anche rivolti a soggetti con disabilità;
- garantire e gestire servizi di accoglienza, assistenza e integrazione di soggetti svantaggiati, richiedenti asilo e rifugiati;
- gestire e garantire servizi, nell'ambito del sistema organizzato e integrato dei servizi sociali e delle risorse messe a disposizione dalla comunità, a favore di individui, gruppi e famiglie, per prevenire e risolvere situazioni di bisogno, attivando e applicando ogni risorsa nell'ambito dell'attività di assistenza sociale nello specifico con azioni rivolte al diritto alla casa in un'ottica di comunità;
- sviluppare il turismo sociale garantendo la partecipazione di tutte le fasce della popolazione, in particolare dei bambini, dei giovani, degli anziani e soggetti in condizione di disabilità, ai servizi turistici e promuovere un turismo rispettoso dell'ambiente, delle culture e delle popolazioni locali;
- organizzare e fornire attività di carattere motorio e psicomotorio finalizzate allo sviluppo armonico della persona;
- promuovere e gestire attività di istruzione e formazione nonché azioni di divulgazione;
- gestione di aree naturali protette, oasi naturalistiche, aree e strutture di recupero, cura e protezione della fauna;
- promozione, diffusione e vendita di prodotti agricoli tradizionali, naturali e di qualità, in punti vendita propri e per conto terzi;
- attività di controllo, monitoraggio, recupero e bonifica del territorio nonché azioni di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
- valorizzare il patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, erogando servizi culturali;
- iniziative marginali, strumentali, editoriali e giornalistiche: pubblicazione di libri, periodici e quaderni, diffusione libraria, produzione di materiale audiovisivo e gestione di emittenti radio e televisive;
- manifestazioni rivolte al pubblico più vasto: mostre, spettacoli, feste, manifestazioni propagandistiche, stands espositivi;
- opere di sensibilizzazione dei pubblici poteri, denunce ed esposti alla magistratura, petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare, manifestazioni di civile protesta;
- iniziative di volontariato e di intervento sociale rivolte alla tutela e alla salvaguardia del territorio con offerta di servizi e gestione di strutture utili alla vita comunitaria;



- iniziative per il tempo libero e la promozione di un turismo responsabile: feste popolari e spettacoli, viaggi, escursioni, visite guidate, campeggi, sport non competitivo;
- partecipazione a congressi nazionali e internazionali; relazioni e contatti permanenti con personalità e associazioni dedite a finalità simili;
- promuovere iniziative volte al contrasto alla violenza di genere, il sostegno, la protezione e l'assistenza alle donne vittime di violenza e ai loro figli.

ART. 5) ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di

condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini.

ART. 6) SPECIFICA DELLE ATTIVITÀ

L'Associazione RawJah House APS si prefigge di ristabilire, praticare e divulgare un modello abitativo e interrelazionale basato su principi mutualistici nel rispetto delle persone e dell'ambiente, favorendo il benessere fisico-spirituale degli individui, la creazione artistica, il potenziamento della manualità, la condivisione dei saperi. Perciò valorizza al tempo stesso sia gli antichi mestieri tradizionali che i processi artigianali moderni o di sviluppo dell'intelletto che perseguono modelli sostenibili di espansione della Consapevolezza, della Conoscenza e della Creatività.

Nell'ampio raggio di questi obiettivi viene data centrale importanza alla Cultura della Pace, alla solidarietà, alla valorizzazione di ogni identità etnico-linguistica con particolare attenzione a quelle minoritarie e del territorio locale, dando sostegno concreto per arginare situazioni di emarginazione sociale, fragilità lavorativa, sfruttamento, abuso o difficoltà contingenti che possano coinvolgere i giovani, gli anziani, le persone sole, i genitori separati, le famiglie disagiate.

Per realizzare concretamente e in maniera esemplare il proprio modello associativo secondo i propri valori dichiarati, le attività si svolgeranno in contesti territoriali periferici dove è necessario contrastare il degrado urbanistico e l'implosione relazionale del tessuto sociale. Le azioni previste possono comprendere il supporto, anche con percorsi formativi esperienziali, per eco-ristrutturazioni mirate all'efficientamento energetico e al recupero funzionale degli spazi esterni e degli immobili.

Nel perseguire i suoi scopi l'Associazione promuove occasioni di incontro e condivisione, convivialità, intrattenimento, studio, ricerca, operatività per stimolare interazioni armoniose e benefiche nonché uno stile di vita sano e nel rispetto dell'ambiente.

Nello specifico gli interventi educativi, formativi, di divulgazione e sensibilizzazione sono incentrati sugli aspetti della vita che sono legati direttamente alla Natura e in particolare al territorio locale che, nelle sue caratteristiche peculiari, racchiude elementi ciclici stagionali e l'esperienza delle tradizioni. Pertanto, si sviluppano e mantengono aggiornati percorsi di monitoraggio della biodiversità lavorando in sinergia e collaborazione con altre Associazioni, aziende, società o Enti che sono impegnati nel fornire servizi programmati o beni specifici. Attraverso l'interazione dinamica con questi soggetti, vengono proposte ed organizzate una molteplicità di attività ed eventi con finalità culturali come ad esempio festival della sostenibilità e del riciclo, laboratori di produzione alimentare e artigianale, degustazioni e mostre, fiere del benessere, laboratori di agricoltura sociale con attività anche di vendita di prodotti o servizi, documentari, rassegne cinematografiche e conferenze, scambi interculturali e accoglienza, concerti e spettacoli dal vivo con la priorità alle autoproduzioni dei soci o derivate dalla collaborazione artistica e professionale con soggetti esterni.

SOCI-VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO

ART. 7) VOLONTARI

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e

attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 8) LAVORO RETRIBUITO

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del D.Lgs. 117 del 03 Luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

ART. 9) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Nel caso in cui scenda sotto il numero minimo previsto dalla legge esso deve essere integrato entro un anno.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 10) DIRITTI-DOVERI SOCI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Tutti i soci, purché in regola con il pagamento delle quote sociali, ove previste, ed iscritti nel libro soci da almeno tre mesi, hanno diritto di:

- partecipare alle Assemblee;
- votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'Associazione;
- candidarsi, se maggiorenni, a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
- proporsi, se maggiorenne, quale candidato per gli organi amministrativi;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;

- concorrere alla formazione dei programmi, di attività e alla loro approvazione;
- conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci/rendiconti per cassa e consultare i libri sociali;
- rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente;
- denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS.

I soci sono obbligati:

- a rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;
- a versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

ART. 11) MODALITÀ AMMISSIONE SOCIO

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che si riconoscono nello spirito e nelle finalità per cui è stata costituita. Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che, nell'ambito delle disposizioni medesime, sono emanate dagli organi dell'Associazione. È esclusa la temporaneità della vita associativa.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni non riconosciute, mediante inoltro di domanda scritta con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali comprese le convocazioni alle assemblee.
- b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto, agli eventuali regolamenti ed alle deliberazioni degli organi sociali.

L'ammissione è da considerarsi perfezionata con il parere favorevole del Consiglio Direttivo, entro 30 giorni, ed il versamento della quota associativa. La decisione del Consiglio Direttivo è insindacabile. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato che potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo. L'ammissione del socio è annotata nel libro soci. Nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata da un minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà legale.

L'esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

ART. 12) QUOTA ASSOCIATIVA

I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di socio per morosità.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 13) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Lo status di socio si perde per decesso, recesso, morosità, esclusione.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 120 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in Assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, si pronuncerà in maniera definitiva nella successiva convocazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 14) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Organo di controllo, collegiale o singolo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci;

Organo di revisione, solo se obbligatorio per legge (superamento dei limiti ex art.31, D.Lgs n.117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.

ART. 15) ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZA

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'Assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

All'Assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:

- a. discute e delibera sui bilanci consuntivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo o sul rendiconto di cassa;

- b. elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'Associazione determinandone previamente il numero dei componenti;
- c. approva le linee generali del programma di attività dell'Associazione;
- d. approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- e. approva gli eventuali regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali predisposti dal Consiglio Direttivo;
- f. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g. delibera in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi;
- h. nomina e revoca, quando previsto dalla legge o per scelta dell'Associazione, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- i. procede all'eventuale nomina e revoca dei membri dell'organo di controllo determinandone previamente il numero dei componenti;
- j. delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere dalla legge o dallo statuto.

All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- a. deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'Associazione;
- b. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

ART. 16) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti da almeno tre mesi o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in caso di sua assenza dal Vicepresidente. Nel caso in impedimento di quest'ultimo, il Presidente verrà nominato all'Assemblea stessa. Il Presidente nomina, scegliendolo fra i soci presenti, un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna Assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

La comunicazione deve essere inviata anche ai soci minorenni.

ART. 17) VALIDITÀ E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SOCI

Per la validità delle delibere Assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di altri due associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità e l'approvazione del bilancio o del rendiconto di cassa gli amministratori non hanno diritto di voto. I soci minorenni sono rappresentati ex lege dai genitori ovvero dal responsabile genitoriale.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti.

L'Assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega scritta, di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono prese a maggioranza dei voti. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive salvo esplicita deroga dell'Assemblea. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29 del presente statuto.

ART. 17 bis) ASSEMBLEA IN VIDEOCONFERENZA

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

ART. 18) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo.

ART. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri (minimo tre), eletti dall'Assemblea fra i soci e resta in carica per tre esercizi.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti. Allorché non vi fosse una graduatoria di non eletti o questa fosse esaurita, il Consiglio indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. Il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva Assemblea che può ratificare la nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà il Consiglio Direttivo decade ed il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere, queste due ultime cariche sono cumulabili.

ART. 20) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 21) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea.

Nello specifico:

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- elegge fra i propri componenti il Presidente, il Vice presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone le bozze del bilancio annuale consuntivo, o il rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall'art.13 del CTS e quello preventivo, se redatto, e li presenta all'Assemblea per la loro discussione ed approvazione;
- propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci (salvo ricorso dell'interessato all'Assemblea dei soci);
- determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 22) CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno 5 giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

ART. 23) PRESIDENTE -RAPPRESENTANZA LEGALE

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni; sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Qualora il Consiglio direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali atti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

ART. 24) IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'Associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'Associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'Associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

ART. 25) L'ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o per libera determinazione dell'Assemblea.

Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art.31, comma 1 del D.Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. Esso dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 21 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il rendiconto che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 26) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c. donazioni, lasciti o successioni;
- d. altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
- c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e. dalle entrate derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;

- f. contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.
- g. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h. da entrate derivanti da attività commerciali secondarie e strumentali rispetto all'attività istituzionale;
- i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- j. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali

ART. 27) INTRASMISSIBILITÀ QUOTA ASSOCIATIVA

Le somme versate per la tessera sociale, le quote annuali di adesione all'Associazione e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO/RENDICONTO

ART. 28) I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI

Libri sociali accessibili ai soci includono: Libro dei soci, Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, Libro delle adunanze e delle deliberazioni di eventuali altri organi sociali, Libro di cassa, Bilanci e rendiconti economici. Le modalità di accesso sono le seguenti:

- a. Richiesta formale: Il socio deve presentare una richiesta scritta all'indirizzo mail: rawjah.house@gmail.com al consiglio direttivo o all'organo competente dell'associazione, specificando i libri che intende consultare.
- b. Appuntamento: Una volta ricevuta la richiesta, il Consiglio Direttivo, entro 3 giorni da ricevimento, fissa un appuntamento per la consultazione, che avviene presso la sede dell'associazione o altro luogo concordato e non può avvenire dopo 10 giorni dal ricevimento della richiesta.
- c. Consultazione: Il socio può esaminare i libri sociali alla presenza di un rappresentante dell'associazione. Il socio ha il diritto di ottenere copie dei documenti consultati, a proprie spese.

ART. 29) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il bilancio/rendiconto sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 30) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 31) LO SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci in seduta straordinaria che nominerà un liquidatore scelto anche fra i non soci. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio devono essere deliberati dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione che residua al termine della liquidazione non potrà essere diviso tra i soci ma sarà interamente devoluto a fini di utilità sociale, ad altre associazioni di promozione sociale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 32) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 33) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.